DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2008

che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di ovuli ed embrioni della specie suina

[notificata con il numero C(2008) 3671]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/636/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE [1], in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, frase introduttiva e lettera a), e l'articolo 28,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 92/65/CEE stabilisce norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti alle condizioni di polizia sanitaria di cui agli atti comunitari specifici ivi citati. Essa prevede anche l'istituzione di un elenco dei paesi terzi o parti di paesi terzi in grado di fornire garanzie equivalenti a quelle ivi indicate e dai quali gli Stati membri possono importare sperma, ovuli ed embrioni della specie suina.

(2) La parte III dell'allegato della decisione 94/63/CE della Commissione, del 31 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina, caprina ed equina nonché di ovuli ed embrioni della specie suina [2] istituisce un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovuli ed embrioni della specie suina e di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di sperma suino in conformità della decisione 2002/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2002, che stabilisce le condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina [3].

(3) La decisione 94/63/CE è stata modificata diverse volte per tener conto dei nuovi sviluppi scientifici e tecnici. Al momento, essa si applica a sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina e agli ovuli ed embrioni della specie suina.

(4) La Commissione intende definire in un atto separato le condizioni di polizia sanitaria applicabili alle importazioni nella Comunità di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina, compreso l'elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di questi prodotti.

(5) La decisione 2002/613/CE istituisce un elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma suino. Tale elenco è stato redatto in base alla qualifica zoosanitaria dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di suini vivi. Poiché non vi sono prove scientifiche a suggerire che, rispetto alle principali malattie contagiose esotiche, i rischi derivanti dalla qualifica sanitaria dell'animale donatore maschio o femmina possano essere mitigati dal trattamento dell'embrione, è adeguato e in linea con considerazioni di coerenza della legislazione comunitaria fare riferimento a tale elenco nella presente decisione al momento di redigere un elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovuli ed embrioni della specie suina.

(6) A fini di chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno abrogare la decisione 94/63/CE.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

[1] GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 17).

[2] GU L 28 del 2.2.1994, pag. 47. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/211/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

[3] GU L 196 del 25.7.2002, pag. 45. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/14/CE (GU L 7 del 12.1.2007, pag. 28).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovuli ed embrioni della specie suina dai paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di sperma suino in conformità dell'articolo 1 della decisione 2002/613/CE.

Articolo 2

La decisione 94/63/CE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º settembre 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione